



COMUNE di SOLIERA

# Regolamento per la disciplina delle riprese Audio-Visive delle sedute del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione C.C. n. 81 del 30/06/2015

## **COMUNE DI SOLIERA**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **TITOLO I NORME GENERALI**

##### **ART. 1 - FINALITÀ**

Il Comune di Soliera, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale.

Le attività di ripresa audio-video delle sedute consiliari sono ammesse nelle seguenti forme:

- a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
- b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;

Non sono ammesse altre forme di ripresa.

Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i Regolamenti comunali vigenti.

##### **ART. 2 - INFORMAZIONE SULL'ESISTENZA DI STRUMENTI DI RIPRESA**

Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui al successivo art. 5.

##### **ART. 3 - GESTIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI E TUTELA DEI DATI SENSIBILI**

Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniquale volta le discussioni consiliari abbiano per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

Il Consigliere Comunale che non intenda farsi, eccezionalmente, riprendere, comunica tale volontà al Presidente del Consiglio prima dell'inizio delle riprese.

Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Nel caso di diffusione delle immagini in via successiva, il Presidente del Consiglio Comunale provvederà ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione di porzioni di registrazione effettuate.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 4-5.

#### ART. 4 - LIMITI DI TRASMISSIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese audio sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

Restano ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

### **TITOLO II RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE**

#### ART. 5 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI SOLIERA

Il Comune di Soliera può disporre la ripresa e la documentazione diffusa su internet, sul proprio sito web o su canali internet gratuiti, delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.

Le riprese verranno effettuate con sistemi automatizzati o da dipendenti del Comune o da altri soggetti incaricati e diffuse in streaming in contemporanea o in via successiva, sul sito istituzionale dell'Ente o su appositi canali web gratuiti.

Le registrazioni rimarranno in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Soliera per un periodo di dodici mesi, dopodiché le riprese audio-video verranno conservate su supporto informatico in una sezione di archivio.

Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

Il diritto di accesso non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni delle sedute consiliari, in quanto non costituenti documento amministrativo.

#### ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI E RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY (D.Lgs. 196/03)

Nel rispetto della generale normativa in materia di *privacy*, cui si rinvia, il Comune di Soliera è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale.

Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale autorizza la diffusione audio dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l'utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 3.

### **TITOLO III**

#### **RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA**

##### **ART. 7 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA**

La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune, i giornalisti professionisti/pubblicisti che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno accreditarsi - con cineoperatori, fotografi, tecnici di luci e suono – entro le ore 12 del giorno precedente l'inizio dei lavori presso la segreteria del Sindaco, compilando e sottoscrivendo apposita istanza di autorizzazione e assunzione di responsabilità, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).

Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, entro le ore 12 del giorno della convocazione può rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.

L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è in ogni caso, riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, i diritti riconosciuti dall'ordinamento a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

##### **ART. 8 - MODALITÀ DI RIPRESA**

Le riprese eseguite ai sensi del precedente art. 7e di quanto previsto al titolo I) artt. Da 1 a 4, del presente regolamento, dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico o appositamente individuati.

Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.

Non è, in ogni caso, consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale.

##### **ART. 9 - INTERVISTE**

Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 10 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

### **ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore, ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.